

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

**Consulta d'Ambito**  
per il servizio idrico integrato  
**Orientale Triestino**

Prot. Corr. n.1-17/20-1/ 199 -14 (409)

**OGGETTO:** Restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione in applicazione sentenza C. Cost. n.335/2008 – approvazione.

**Adottata nella seduta**

convocata per le ore 13:30  
iniziata alle ore 13:30  
terminata alle ore 14:10

Con la seguente composizione:

INTERVENGONO			
COMUNE	QUOTA %	SINDACO O DELEGATO	RAPPRESENTANTI
TRIESTE	67,56%	SI	Roberto COSOLINI
DUINO AURISINA	10,61%	SI	Andrej CUNJA
SGONICO	6,38%	NO	Monica HROVATIN
SAN DORLIGO	6,07%	SI	Sandy KLUN
MUGGIA	5,80%	SI	Fabio LONGO
MONRUPINO	2,58%	NO	Marko PISANI
PROVINCIA	1,00%	SI	Vittorio ZOLLIA
<b>TOTALE</b>	<b>91,04%</b>		<b>5</b>

Totale presenti n. 5 (Quote pari al 91,04 %)  
Totale assenti n. 2 (Quote pari al 8,96 %)

Presiede il Presidente della Consulta d'Ambito Sig. Roberto COSOLINI.  
Sono altresì presenti in qualità di consulenti il dott. Edgardo BUSSANI e il dott. Vincenzo DI MAGGIO

**ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n.21/2003**

l'atto viene pubblicato all'Albo dal 05/07/14 al 20/07/14

## L'ASSEMBLEA

### **Vista**

la sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 del 15.10.2008 pubblicata in G.U. 15/10/2008, ( qui di seguito, semplicemente “sentenza 335/08”, o “sentenza”), la quale:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»;

2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»;

### **visto**

il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 30.09.2009, pubblicato in G.U. n. 31 del 8 febbraio 2010, (di seguito, DM, o Decreto), emanato in applicazione dell'art.8 sexies della legge n. 13/2009, recante: “Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione”;

### **rilevato che**

nel periodo antecedente alla sentenza 335/2008, di norma, i clienti allacciati al servizio idrico pagavano solamente la tariffa di acquedotto; gli utenti allacciati alla fognatura pagavano sia la fognatura che la depurazione;

in quest'ultimo caso, la sentenza ha stabilito che il gestore può addebitare solo il corrispettivo per il servizio di fognatura e non anche per la depurazione;

### **tenuto conto che**

il periodo oggetto di rimborso è compreso tra il 16 ottobre 2003 ed il 16 ottobre 2008, in quanto si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948 del codice civile dal giorno di pubblicazione della sentenza sulla G.U., come stabilito dalla prevalente giurisprudenza contabile, ( si cita ad esempio la Corte dei Conti della Lombardia richiamata nel terzo considerando del Decreto Ministeriale 30.09.2009);

tuttavia, nei casi in cui l'addebito della tariffa di fognatura e/o di depurazione fosse impropriamente proseguito anche dopo detto termine gli utenti interessati conservano il diritto alla restituzione anche per il periodo successivo e fino alla cessazione di detti addebiti;

**considerato che**

il Gestore Principale Acegas-Aps S.p.A. ha trasmesso con nota datata 17 giugno 2014 a questa Consulta d'Ambito, su idoneo supporto informatico, gli elenchi dei clienti aventi diritto al rimborso, in ottemperanza all'art. 4 comma 1 del DM 30.9.2009 ed ha provveduto a pubblicare sul proprio sito web le informazioni relative alla effettiva erogazione del servizio di depurazione;

questa Consulta d'Ambito, sulla base della documentazione ricevuta dal Gestore, deve individuare gli importi da restituire ad ogni singolo richiedente avente diritto e le relative modalità di restituzione, tenuto conto che detto rimborso dovrà completarsi entro il 1 ottobre 2014, in base all'art. 7 comma. 1 del DM 30.9.2009;

**tenuto conto che** la documentazione su supporto informatico trasmessa da Acegas-Aps individua l'elenco dei clienti aventi diritto al rimborso, l'importo da rimborsare ed il complessivo ammontare del rimborso che risulta pari ad euro 6.245.774,21;

**visto** l'art. 31 All. A della deliberazione AEEGSI n.643/2013 relativo alla "quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse", che vanno quantificate e approvate dagli Enti d'Ambito entro il 30/06/2014 e comunicati alla AEEGSI stessa;

**atteso che** contestualmente, questa Consulta d'Ambito deve individuare le risorse necessarie alla copertura finanziaria di detti rimborsi, nel rispetto del principio generale dell'equilibrio economico e finanziario della gestione del servizio idrico integrato;

**rilevato che** il file digitale relativo alla documentazione trasmessa allegata alla presente deliberazione comporta un eccessivo carico di spazio di rete nei siti istituzionali dove è necessario procedere alla pubblicazione delle deliberazioni assunte da CATO e che pertanto si rende necessario mettere a disposizione del pubblico la documentazione da allegare presso la sede operativa di CATO O.T. di Via Genova n.6;

acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile;

attesa la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

## DELIBERA

**di dare atto** che, ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in premessa:

- 1) sono rimborsabili i pagamenti indebitamente effettuati relativamente ai consumi nel periodo oggetto di rimborso (16.10.2003-16.10.2008), con l'applicazione degli interessi legali. Sono, altresì, rimborsabili anche eventuali importi della tariffa di depurazione e/o di fognatura impropriamente addebitati ai clienti dopo detto termine, ma non oltre il 30.09.2014, con l'applicazione degli interessi legali. Il gestore, una volta individuati i clienti ancora impropriamente addebitati per i servizi non resi, provvede immediatamente ad escluderne ulteriori addebiti;
- 2) per la ripartizione degli importi si applica il criterio di competenza, ovvero sulla base dei consumi rilevati in ciascun periodo, utilizzando il principio del pro-die;
- 3) come stabilito dalla risoluzione n. 98/E del 7 aprile 2009 dell'Agenzia delle Entrate, l'istanza di rimborso non è soggetta all'imposta di bollo se il gestore è una società di diritto privato (S.p.A., S.r.l.);
- 4) sulla base della proposta pervenuta dal Gestore vengono approvati gli importi ivi indicati da restituire ad ogni singolo richiedente avente diritto;
- 5) possono beneficiare della restituzione gli utenti attivi, ma anche gli utenti cessati nel periodo oggetto di rimborso; viceversa, rimangono esclusi i rapporti che si sono già risolti alla data di pubblicazione della sentenza, ossia i rapporti che hanno prodotto tutti i loro effetti giuridici, considerando anche la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c.;

**di approvare** - attesa la necessità di garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione del servizio idrico integrato - il recupero delle somme rimborsate agli utenti aventi diritto;

**di dare atto che**, trattandosi di conguagli relativi ad esercizi precedenti, i predetti oneri vengono determinati e recuperati con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 31 della delibera 643/13 "Quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse", dandone distinta evidenza in bolletta mediante l'utilizzo di una componente addizionale alla tariffa di depurazione;

**di dare atto che** il totale delle somme da rimborsare risulta pari ad euro 6.245.774,21;

**di disporre** -al fine di favorire l'obiettivo della sostenibilità sociale della tariffa si dispone, - che il recupero di dette quote di depurazione venga ripartito in tre rate annuali da addebitare nella prima bolletta di saldo di ciascun esercizio a partire dal 2015;

**di disporre** altresì che ,nel caso di eventuali clienti i quali dimostrino di avere il diritto al rimborso, ma che non risultino presenti nell'elenco di cui sopra, il Gestore, una volta espletate le proprie verifiche, provvederà al relativo rimborso; per detti casi il gestore provvederà poi a comunicare l'eventuale residuo da conguagliare in tariffa ai sensi dell'art. 29.1 della deliberazione 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013;

**di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

**di prevedere che** la presente deliberazione sia pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'Albo on-line del Comune di Trieste.

**di dare atto che** il file digitale relativo alla documentazione trasmessa allegata alla presente deliberazione comporta un eccessivo carico di spazio di rete nei siti istituzionali dove è necessario procedere alla pubblicazione delle deliberazioni assunte da CATO e che pertanto si rende necessario mettere a disposizione del pubblico la documentazione da allegare presso la sede operativa di CATO O.T. di Via Genova n.6;

La su estesa deliberazione assume il n. 195

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione e viene posta ai voti.

**ESITO VOTAZIONI**

COMUNE	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NULLI
TRIESTE	Roberto COSOLINI	SI			
DUINO AURISINA	Andrej CUNJA	SI			
SGONICO	Monica HROVATIN	NO			
SAN DORLIGO	Sandy KLUN	SI			
MUGGIA	Fabio LONGO	SI			
MONRUPINO	Marko PISANI	NO			
PROVINCIA	Vittorio ZOLLIA	SI			
TOTALI	5	5			

Verbale fatto e sottoscritto.

  
IL VERBALIZZANTE  
( Giovanni Righi)

  
IL PRESIDENTE  
(Roberto COSOLINI)

per il parere di regolarità tecnica  
(dott. Edgardo BUSSANI)

per il parere di regolarità contabile  
(dott. Vincenzo DI MAGGIO)